SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 733)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1980

Trattamento pensionistico degli assuntori delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa

ONOREVOLI SENATORI. — Nel periodo precedente al generale riordinamento del trattamento dei pubblici dipendenti operato con decreti delegati emanati in attuazione della delega al Governo concessa con la legge 18 marzo 1968, n. 269, i miglioramenti economici concessi al personale statale in attività di servizio (leggi 19 aprile 1962, nn. da 173 a 180, ed altre per l'assegno mensile al personale di singole amministrazioni statali; legge 28 gennaio 1963, n. 20, per l'assegno temporaneo al personale statale e legge 6 febbraio 1963, n. 45, per l'attribuzione dell'assegno stesso al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), nonchè a quello in quiescenza (legge 27 settembre 1963, n. 1315, decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754), furono attribuiti in via provvisoria e salvo gli effetti del nuovo trattamento da determinare in sede del generale riordinamento suddetto.

Per gli assuntori ferroviari, peraltro, nel periodo intercorso fra l'emanazione della delega (1968) e quella dei decreti per la sua attuazione (1970), intervenne la legge 7 ottobre 1969, n. 747, che, disponendo l'inquadramento di tutti gli assuntori in servizio nelle qualifiche di gestore o di guardiano di passaggi a livello, soppresse in sostanza la categoria.

In presenza di tale nuova situazione, nei decreti delegati già ricordati non si provvide alla determinazione dei nuovi stipendi conglobati per gli assuntori, atteso che, a quel momento, non vi erano più in servizio assuntori come tali. Non si tenne però conto che la determinazione dei nuovi stipendi conglobati si rendeva comunque necessaria, anche per gli assuntori, per gli effetti sulla riliquidazione delle pensioni in essere prevista dalla nuova normativa.

Nel procedere alla riliquidazione prescritta dagli articoli 31 e seguenti della legge

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

18 marzo 1968, n. 249, delle pensioni in vigore al 1° marzo 1968, e quindi anche degli assegni vitalizi degli ex assuntori ferroviari, riliquidazione da computare sui nuovi stipendi in atto dalla data suddetta, si rese necessario, per gli assuntori che non avevano avuto un nuovo stipendio, considerare come tale quello vecchio in vigore fin dal 1963. Ne risultò che il nuovo assegno vitalizio venne a coincidere con quello già attribuito sulla base dei medesimi stipendi 1963, mentre i due aumenti del 30 per cento, di cui questi ultimi assegni erano già stati oggetto, si presentarono come eccedenza del precedente trattamento rispetto al nuovo e come tale furono costituiti in assegno personale non reversibile e da riassorbire con i successivi miglioramenti, secondo l'articolo 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Conseguenza di quanto sopra è stato che gli aumenti concessi successivamente sui trattamenti pensionistici in essere si sono risolti, per gli ex assuntori e loro aventi causa, in una modifica del titolo dell'assegno riscosso, fermo rimanendo il suo ammontare, in quanto l'aumento dell'assegno vitalizio veniva compensato dalla corrispondente riduzione dell'assegno personale annesso.

In sostanza gli ex assuntori, titolari di assegni vitalizi in vigore da data anteriore al 1° marzo 1968, hanno perso in tutto o in parte, unica categoria fra i dipendenti dello Stato, quel 60 per cento di miglioramento concesso nel 1963 e nel 1965 a tutti i pensionati statali.

Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a tale situazione di grave sperequazione, certamente non voluta dal legislatore, e ciò, peraltro, a partire dal 1° gennaio 1976, data dalla quale si rende opportuna la corretta rideterminazione degli assegni vitalizi in parola, in quanto da essa si applica il nuovo sistema di perequazione automatica introdotta con la legge 29 aprile 1976, n. 177, mentre viene ratificato quanto già effettuato sugli assegni stessi per il periodo intercorrente dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1975.

La regolarizzazione dei soli assegni vitalizi in atto al 1° gennaio 1976 viene effettuata sostanzialmente considerando come nuovi stipendi conglobati dal 1° marzo 1968 quelli precedentemente goduti, aumentati del 60 per cento, ed applicando i successivi aumenti sugli assegni vitalizi rideterminati in base a tali nuovi stipendi.

Poichè risulta che i titolari degli assegni vitalizi di cui trattasi al 1° gennaio 1976 erano circa 900, la spesa derivante dall'applicazione delle proposte disposizioni viene calcolata in lire 100 milioni l'anno: lire 500 milioni, quindi, per il primo anno di applicazione, in quanto i benefici da liquidare si riferiscono agli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

Con l'occasione si propone la soppressione del fondo di previdenza degli assuntori, per il quale è venuta meno qualsiasi ragione d'essere, essendosi esso ridotto alla erogazione degli assegni vitalizi in corso. Infatti l'avvenuta cessazione di qualsiasi entrata propria del fondo fa sì che in effetti l'onere di tali assegni fa diretto carico al bilancio ferroviario, al quale si propone quindi di trasferire ogni residua attività o passività del fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è soppresso e le entrate e le uscite per esso previste sono imputate al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cui sono altresì versate le eventuali disponibilità.

Alle necessarie modifiche di bilancio si provvede con il decreto di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

Sugli assegni vitalizi diretti ed indiretti degli assuntori ferroviari cessati dal servizio in data anteriore al 1° marzo 1968, l'integrazione temporanea mensile, istituita con la legge 27 settembre 1963, n. 1315, raddoppiata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, e soppressa con l'articolo 36 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è mantenuta quale assegno personale fino al 31 dicembre 1975 od alla data di cessazione dei singoli assegni vitalizi, se anteriore. La stessa norma si applica agli assegni vitalizi di reversibilità posti in essere nel periodo suddetto.

Gli assegni di cui al comma precedente, nonchè quelli decorrenti da data successiva al 1° marzo 1968, sono maggiorati, purchè in godimento al 1° gennaio 1976, a partire dalla data stessa:

a) del 60 per cento, corrispondente alla integrazione temporanea mensile complessivamente risultante dall'articolo 2 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754;

b) del 12 per cento, previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, da applicare sul solo assegno vitalizio già in

godimento, esclusa la maggiorazione di cui alla precedente lettera *a*).

I benefici di cui agli articoli 3 ed 8 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nei confronti dei titolari dei suddetti assegni vitalizi, sono attribuiti dalle date stabilite dagli articoli stessi e sulla base degli assegni maggiorati ai sensi del comma precedente.

Eventuali ritenute per assorbimento della maggiorazione del 12 per cento di cui alla lettera *b*) del secondo comma, ove in corso al 1° gennaio 1976, cessano dalla data stessa. A tale titolo nessun recupero o rimborso dovrà effettuarsi per il periodo precedente al 1° gennaio 1976, qualora non risulti già effettuato.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1980 in lire 500 milioni ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede nell'anno 1980 con sovvenzione del Ministero del tesoro, in corrispondenza della quale si farà fronte a carico dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per « Disciplina delle ricerche e coltivazioni di risorse geotermiche ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.